

Le relazioni pericolose tra voluntary disclosures e autoriciclaggio

PER APPROFONDIRE

[voluntary](#) , [discosure](#) , [scudo fiscale](#) , [fisco](#) , [rientro capitali](#)

di [Stefano Loconte*](#)

Gli avvisi (ignorati) delle autorità internazionali (Fondo monetario internazionale,    Commissione europea) e delle istituzioni nazionali (Banca d'Italia) e le conclusioni cui era giunto il “Gruppo di studio autoriciclaggio”, la c.d. “Commissione Greco”, nella relazione conclusiva del 23 aprile 2013 avevano, in prima battuta, fatto emergere alcune importanti criticità nell'apparato sanzionatorio delineato nella attuale normativa antiriciclaggio suggerendone una profonda rivisitazione e, conseguentemente, sollevando il problema dell'introduzione del reato di autoriciclaggio nel nostro ordinamento penale.

Come noto, ad oggi, qualora un soggetto occulti i proventi criminosi, ciò non configura reato se il soggetto in questione è lo stesso che ha compiuto il reato presupposto.

Al contrario, l'autoriciclaggio è quella “forma” di riciclaggio posta in essere dall'autore del c.d. reato presupposto, cioè di quel reato la cui commissione è elemento strutturale del reato principale.

L'autoriciclaggio rappresenta, quindi, la condotta tipica non solo di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultarne i proventi per investirli e/o immetterli in attività produttive o finanziarie; ma anche la condotta dello stesso soggetto “riciclatore” il quale, prima di prestare i “servizi” di riciclaggio, apporta un contributo rilevante al compimento del reato presupposto, concorrendo quindi in quest'ultimo con l'autore principale. È questo il caso dei reati tributari ove, ad esempio, il proprietario di un'azienda si accorda con un terzo “riciclatore” nel senso di utilizzare mezzi di quest'ultimo, ad esempio società fittizie che emettono fatture false, per sottrarre all'azienda e a tassazione, e in seguito riciclare, beni sociali da destinare a proprio uso personale, per finalità corruttive o altro.

Nel contesto del dibattito legato alla introduzione della voluntary disclosure nel nostro ordinamento sono state, inevitabilmente, sollevate da più parti alcune problematiche connesse al reato di autoriciclaggio in relazione alle somme oggetto di emersione.

La stessa Agenzia delle Entrate si è espressa, per bocca del dottor Antonio Martino, responsabile dell'Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), nel senso di ritenere incompleta la disciplina sul rientro dei capitali in assenza dell'introduzione del reato di autoriciclaggio.

Ritenuta evidente la connessione tra l'emersione dei capitali detenuti all'estero e frutto di un reato tributario con il riutilizzo di tali somme da parte dello stesso soggetto che ha commesso il reato, fu prevista l'introduzione del reato autoriciclaggio nella prima bozza del decreto sul rientro dei capitali (anche con lo scopo di aumentare l'appeal dell'operazione “disclosure” da effettuarsi prima dell'entrata in vigore della norma sull'autoriciclaggio). La versione definitiva del provvedimento varato dal governo, però, non recepì questo tipo di impostazione.

Ragion per cui tutte le attese sono state rimandate a un successivo provvedimento, che sembra possa vedere la luce in questi giorni, con il quale si intende finalizzare la norma sull'autoriciclaggio per colpire chi, impiegando il profitto di un reato in un'attività imprenditoriale o comunque in attività speculative o finanziarie, inquina l'economia con capitali illeciti e altera la libera concorrenza.

Non costituirebbe, coerentemente con l'attuale assetto normativo, autoriciclaggio il mero godimento di beni (per esempio l'acquisto di gioielli, di auto di lusso o di natanti).

Le modalità e le tempistiche dell'introduzione del reato di autoriciclaggio (sembra essere prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni e una multa da 10.000 a 100.000 euro) rappresenteranno sicuramente una ulteriore variabile da considerare in relazione all'adesione o meno al programma di emersione dei capitali detenuti all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale perché molti contribuenti potrebbero effettivamente "approfittare" delle norme in tema di voluntary disclosure, soprattutto per sfuggire alle nuove sanzioni penali previste per un reato, l'autoriciclaggio, che assume particolare rilevanza in ambito fiscale.

Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.

28 Mag 2014 11:24 - Ultimo aggiornamento:
© RIPRODUZIONE RISERVATA